

Oggetto: ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PRATO. DETERMINAZIONI

Sull'argomento riferisce il Segretario Generale il quale ricorda che la legge 27 gennaio 2012 n. 3 e s.m.i ha istituito una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, definendo quest'ultima come "la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente". L'art. 15 comma 1 della legge prevede che "Possano costituire organismi per la composizione della crisi da sovraindebitamento enti pubblici dotati di requisiti di indipendenza e professionalità [...]. Gli organismi di conciliazione costituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell'art. 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni [...] sono iscritti di diritto, a semplice domanda, nel registro di cui al comma 2".

Il Segretario Generale prosegue ricordando che con D.M. 24 settembre 2014 n. 202 sono stati definiti i requisiti di iscrizione nel registro, tenuto dal Ministero della Giustizia, degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento. Per gli organismi costituiti presso le camere di commercio, tali requisiti sono:

1. l'esistenza di un referente dell'organismo cui sia garantito un adeguato grado di indipendenza;
2. il rilascio di polizza assicurativa con massimale non inferiore a un milione di euro per le conseguenze patrimoniali comunque derivanti dallo svolgimento del servizio di gestione della crisi;
3. la conformità del regolamento dell'organismo alle disposizioni del presente decreto.

Il Segretario Generale ricorda altresì che la Camera ha aderito a un progetto di rete UTC a valere sul Fondo Perequativo 2014 per l'attivazione degli organismi in oggetto presso le camere di commercio della regione.

Segue uno scambio di opinioni fra i componenti di Giunta presenti, al termine

LA GIUNTA

UDITO il relatore;

VISTO l'art. 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni;

RICHIAMATO l'art. 15 del vigente Statuto Camerale approvato con Delibera di Consiglio n. 13/15 del 21/12/2015;

VISTA la legge 27 gennaio 2012 n. 3 e s.m.i. recante "Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione della crisi da sovraindebitamento";

VISTO il D.M. 24 settembre 2014 n. 202, recante "Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 15 della legge 27 gennaio 2012 n. 3, come modificata dal decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221";

VISTA la Relazione Previsionale e Programmatica per il 2016, approvata con deliberazione consiliare n. 9/15 del 30/9/2015;

RICHIAMATO il P.D.G. del 12 gennaio 2009, con cui il Ministero della Giustizia dispone l'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17/1/2003 n. 5, dell'organismo non autonomo costituito dalla Camera di





Commercio di Prato, denominato "Servizio di Conciliazione". Con lo stesso provvedimento lo stesso Servizio è stato iscritto al n. 38 del registro degli organismi di conciliazione, con le annotazioni previste dall'art. 3 comma 4 del D.M. 222/2004;

RICHIAMATO il P.D.G. del 6 ottobre 2014, con cui il Ministero della Giustizia conferma, a seguito della verifica dei requisiti per l'iscrizione nel registro degli organismi di mediazione, l'iscrizione del Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di Prato;

RICHIAMATO il P.D.G. dell'11 febbraio 2015 di iscrizione telematica della Camera di Commercio di Prato – Organismo "Servizio di conciliazione della CCIAA di Prato" al progressivo 38 del registro degli organismi abilitati a svolgere la mediazione di cui all'art. 3 del D.I. del 18 ottobre 2010;

RICHIAMATO il P.D.G. del 4 aprile 2016 di modifica e integrazione del P.D.G. dell'11 febbraio 2015;

RICHIAMATO l'art. 4 comma 1 lett. d) del D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165, che attribuisce agli organi di governo dell'ente, tra l'altro, la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;

ESAMINATA la bozza contenente i "Criteri per la determinazione dei compensi" dell'Organismo camerale per la composizione della crisi da sovraindebitamento, elaborata sulla base di un documento pervenuto da Unioncamere con nota del 4/12/2015 (PG n. 17519 del 7/12/2015);

RITENUTO di dover procedere alla costituzione presso la Camera di Commercio di Prato dell'Organismo per la composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi della legge 27 gennaio 2012 n. 3 e smi e del D.M. 24 settembre 2014 n. 202;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione dei "Criteri per la determinazione dei compensi" dell'Organismo della Camera di Commercio di Prato per la composizione della crisi da sovraindebitamento;

All'unanimità,

DELIBERA

1. di costituire presso la Camera di Commercio di Prato un Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi della legge 27 gennaio 2012 n. 3 e smi e del D.M. 24 settembre 2014 n. 202;
2. di approvare i "Criteri per la determinazione dei compensi" dell'Organismo della Camera di Commercio di Prato di composizione della crisi da sovraindebitamento, nella versione che, allegata al presente provvedimento (All. "A") ne forma parte integrante.

IL SEGRETARIO GENERALE

(Carla Baroncelli)

IL PRESIDENTE

(Luca Giusti)



Allegato A
Deliberazione di Giunta n. 52/16
del 25.07.2016

**Criteria per la determinazione dei compensi
dell'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento
della Camera di Commercio di Prato**

IL SEGRETARIO GENERALE

(Catia Baroncelli)

IL PRESIDENTE

(Luca Giusti)

Pagine 2 (compresa la copertina)



ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PRATO

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI COMPENSI

PARAMETRI

Il compenso all'Organismo è determinato in base alla quantità e alla complessità delle questioni affrontate, al numero dei creditori, all'entità del passivo e dell'attivo realizzato, ai sensi ed entro i limiti definiti dal Decreto, dal regolamento dell'Organismo e dal decreto del Ministero della Giustizia 25 gennaio 2012, n.30 e successivi adeguamenti e modificazioni, sulla base dei seguenti parametri:

- > secondo una percentuale sull'ammontare dell'attivo realizzato, nelle seguenti misure:
 - dal 12% al 14% quanto l'attivo non superi i 16.227,08 Euro;
 - dal 10% al 12% sulle somme eccedenti i 16.227,08 Euro fino a 24.340,62 Euro;
 - dall'8,50% al 9,50% sulle somme eccedenti i 24.340,62 Euro fino a 40.567,68 Euro;
 - dal 7% al 8% sulle somme eccedenti i 40.567,68 Euro fino a 81.135,38 Euro;
 - dal 5,5% al 6,5% sulle somme eccedenti i 81.135,38 Euro fino a 405.676,89 Euro;
 - dal 4% al 5% sulle somme eccedenti i 405.676,89 Euro fino a 811.353,79 Euro;
 - dallo 0,90% all'1,80% sulle somme eccedenti i 811.353,79 Euro fino a 2.434.061,37 Euro;
 - dallo 0,45% allo 0,90% sulle somme che superano i 2.434.061,37 Euro;
- > secondo una percentuale sull'ammontare del passivo accertato, risultante dall'accordo o dal piano del consumatore omologato:
 - dallo 0,19% allo 0,94% sui primi 81.131,38 Euro;
 - dallo 0,06% allo 0,46% sulle somme eccedenti tale cifra.

LIMITI MASSIMI

L'ammontare complessivo dei compensi e delle spese generali non può comunque essere superiore al 5% dell'ammontare complessivo di quanto è attribuito ai creditori per le procedure aventi un passivo superiore a 1.000.000 di Euro, e al 10% sul medesimo ammontare per le procedure con passivo inferiore,

Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano, quando l'ammontare complessivo di quanto è attribuito ai creditori è inferiore ad Euro 20.000,00.